

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 54 del 28/12/2017	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.
---------------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PIGAT LUCIANO	X	
2	GRASSO ANGELO	X	
3	FIORINO NADIA	X	
4	PASSARELLA ANGELO	X	
5	BELLOMO GIUSEPPE FELICE	X	
6	BELLATI CRISTINA	X	
7	BRUSATI PIER LUIGI		X
8	BACCHETTA MARINELLA	X	
9	GRIGGIO MATTIA	X	
10	ALBINI ELEONORA	X	
11	MANCIN FRANCESCA	X	
	TOTALE	10	1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT.GABRIO MAMBRINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. _ dell'ordine del giorno.

*Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' **OGGETTO**:*

Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

“676.L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

VISTO il testo della legge di stabilità per l'anno 2018 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali anche per il 2018;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 in data 20/4/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, riconfermata per l'anno 2017 con deliberazione del C.C. n. 6 in data 25/02/2017, è stato deciso e l'applicazione delle seguenti aliquote:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze	2,20 per mille senza alcuna detrazione
Altri fabbricati	1,00 per mille
Aree edificabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Immobili cat. D (esclusi D10)	0,10 per mille

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille se applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO quindi di confermare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze	2,20 per mille senza alcuna detrazione
Altri fabbricati	1,00 per mille
Aree edificabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Immobili cat. D (esclusi D10)	0,10 per mille

DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti¹:

Descrizione del servizio	Importo
illuminazione pubblica	149.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale e leva	42.850,00

a fronte di un gettito stimato di € 54.000,00 (copertura 28,15%);

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. DI INDIVIDUARE** i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata alla cui copertura la TASI è diretta;
- 2. DI CONFERMARE** , per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze	2,20 per mille senza alcuna detrazione
Altri fabbricati	1,00 per mille
Aree edificabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Immobili cat. D (esclusi D10)	0,10 per mille

- 3. DI CONFERMARE** il riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;
- 4. DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area economico finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Biandrate. Responsabile Procedimento: AINA ADOLFO (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
F.to PIGAT LUCIANO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.GABRIO MAMBRINI